



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sulla domanda pregiudiziale proposta dal [Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 ottobre 2017, n. 4631 – Pres. Lipari, Est. Atzeni](#) avente ad oggetto la compatibilità comunitaria di un'ipotesi di affidamento di appalto pubblico senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione VIII, sentenza 18 ottobre 2018, C-606/17 - IBA Molecular Italy Srl](#)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti a titolo oneroso» ricomprende la decisione mediante la quale un'amministrazione aggiudicatrice attribuisce ad un determinato operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell'operatore stesso, ad eccezione del versamento, a titolo di spese di trasporto, di un importo forfettario di EUR 180 per ciascun invio.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 2 della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte

dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell'Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.

**Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

## Corte costituzionale

(2)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla q.l.c. dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui non consente la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione amministrativa per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910

[Corte costituzionale, sentenza 19 ottobre 2018, n. 189, Pres. Lattanzi, Red. Morelli](#)

La Corte

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, come richiamato dall'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, con le ordinanze iscritte al n. 95 e al n. 96 del registro ordinanze del 2017;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, come richiamato dall'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, con l'ordinanza iscritta al n. 145 del registro ordinanze del 2017.

(3)

La Corte costituzionale àncora l'esigibilità del contributo consortile di bonifica alla esistenza di un beneficio fondiario

[Corte costituzionale, sentenza 19 ottobre 2018, n. 188, Pres. Lattanzi, Red. Amoroso](#)

La Corte

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».

## Corte di cassazione, sezioni unite civili

(4)

Le Sezioni unite respingono il ricorso avverso la sentenza del [Consiglio di Stato, sezione VI, 20 ottobre 2016, n. 4389](#) che declina la giurisdizione in materia di affidamento di incarichi di supplenza su posti di sostegno e confermano l'interpretazione restrittiva della nozione di atti di macro-organizzazione.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2018, n. 26802](#)

Gli atti di individuazione del fabbisogno di cattedre di sostegno e quelli relativi alla pubblicazione degli elenchi dei posti disponibili ed alla scelta dei docenti, secondo l'ordine di graduatoria, non configurano atti di macro organizzazione in quanto non definiscono in alcun modo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi, ma rientrano nell'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato sicchè le relative controversie restano devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

(5)

Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla scelta della procedura utilizzata per il reclutamento del personale ed annullano la sentenza del [Consiglio di Stato, sezione III, 3 aprile 2017, n. 1520](#) in una

fattispecie in cui è stata dedotta la violazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità al fine del reclutamento di nuovo personale, specificamente posto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 ottobre 2018, n. 26596](#)

Qualora sia contestato direttamente l'esercizio del potere amministrativo e, in particolare, la scelta operata dall'Amministrazione in merito alle modalità da adottare per la copertura di un posto vacante, assumendosene l'illegittimità (scorrimento della graduatoria di concorso in luogo del ricorso alla mobilità preventiva ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001), la relativa controversia spetta al giudice amministrativo in quanto tale scelta è il frutto di una valutazione discrezionale della P.A. di fronte alla quale non può parlarsi di diritto soggettivo all'assunzione, ma di semplici interessi legittimi.

(6)

Le Sezioni unite, pronunciandosi sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal [T.a.r. per la Campania – Napoli, sezione V, ordinanza 30 ottobre 2017, n. 5076](#) ribadiscono la giurisdizione del giudice ordinario nei casi di "sconfinamento" su porzioni di suolo non rientranti nella dichiarazione di pubblica utilità

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26258](#)

Osservano al riguardo le Sezioni unite che *"la giurisdizione appartiene al G.O., alla luce del costante indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di espropriazione, nell'ipotesi di cd. sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, puremessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, sicchè l'occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della P.A. si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), in nessun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 25044/2016 e 3723/2007)"*.

(7)

Le Sezioni unite dichiarano inammissibile per tardività il ricorso avverso la sentenza del [Consiglio di Stato, sezione V, 3 febbraio 2016, n. 415](#) e forniscono talune precisazioni sul termine per ricorrere in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato nel regime transitorio.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 ottobre 2018, n. 26255](#)

Osservano al riguardo le Sezioni unite che “L’art. 92, comma 3, cod. proc. amm., stabilisce che, in difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ. e il ricorso per cassazione devono essere notificati «entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza». In relazione al regime transitorio, queste Sezioni Unite hanno già affermato che in tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l’art. 2 dell’allegato 3 del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede l’ultrattività della disciplina previgente, ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione, esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore, senza che possa invocarsi l’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, essendo esclusivamente applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo (ordinanza 11 maggio 2018, n. 11575). Nel caso in esame, quindi, poiché la sentenza del Consiglio di Stato è stata depositata il 3 febbraio 2016, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione non poteva che essere quello semestrale di cui all’art. 92, comma 3, cit., non discutendosi di un termine «in corso» alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). Ciò comporta che, essendo stato notificato il ricorso per cassazione soltanto il 2 marzo 2017 - evidentemente assumendo come termine quello annuale, prorogato in considerazione della sospensione feriale - il termine di impugnazione era a quella data irrimediabilmente decorso.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.”.

(8)

Le Sezioni unite confermano la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di concessione di lavori pubblici e respingono il ricorso avverso la sentenza del [Consiglio di Stato, sezione IV, 28 ottobre 2016, n. 4539](#) recante la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario\*.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 ottobre 2018, n. 26253](#)

Le Sezioni unite ribadiscono “il principio di base, affermato, tra le altre, nelle pronunce Sez.Un. 22/11/2011, n. 28804 e 10/2/2015, n. 2507, secondo cui, nel quadro normativo derivante dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l’unica categoria della “concessione di lavori pubblici”, onde non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell’opera o di costruzione e gestione congiunte - ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l’attività organizzativa e direttiva dell’opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione - in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell’opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall’art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria (e, per la collocazione temporale di detto principio, si veda la pronuncia Sez. U. 20/5/2014, n. 11022, che ha affermato che la nozione normativa di “concessione di lavori pubblici”, che impone il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulle

*controversie relative alla fase successiva all'aggiudicazione anche per le concessioni "di gestione" o "di costruzione e di gestione", si rinvia - prima ancora che nella direttiva comunitaria di codificazione del 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE (poi recepita dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e nella direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE - nell'art. 1, lett. d), della direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, sicché non può invocarsi la violazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie di tale natura che risultino instaurate anteriormente alla citata direttiva di codificazione e al suddetto d.lgs. n. 163 del 2006)".*

\* Si precisa che nel dispositivo della sentenza in rassegna viene affermata la giurisdizione del giudice amministrativo ma dalla lettura complessiva della pronuncia emerge che si tratta di mero errore materiale, essendo stata argomentata in motivazione la giurisdizione del giudice ordinario già affermata dal Consiglio di Stato la cui pronuncia è stata infatti confermata con rigetto del ricorso.

Si segnala che la tematica oggetto della pronuncia in rassegna è stata di recente approfondita con la [News US 17 settembre 2018 relativa a Corte cass., sez. un., n. 20682 del 2018](#)

(9)

Le Sezioni unite, con ampia motivazione ricognitiva dei precedenti giurisprudenziali in tema, confermano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di quote latte.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26251](#)

Affermano le Sezioni unite che anche la domanda concernente l'inibitoria o la sospensione dell'escussione della fideiussione prestata dal "primo acquirente" per garantire il pagamento del prelievo per il latte prodotto in eccesso dall'azienda cedente è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera t) del d.lgs n. 104 del 2010 che devolve al giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti l'applicazione del prelievo supplementare.

(10)

Le Sezioni unite confermano che le controversie riguardanti il pagamento degli onorari spettanti agli avvocati sono devolute al giudice ordinario.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25938](#)

La problematica si è posta sul rilievo che l'art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, avrebbe inteso attribuire la competenza

giurisdizionale, là dove il processo si sia svolto interamente avanti alle commissioni tributarie (come nel caso all'attenzione della Suprema Corte), al giudice tributario.

In senso contrario le Sezioni unite osservano che *“la menzionata disposizione è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, tanto più in considerazione del fatto che essa è stata introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la «riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale» (art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69); che, d'altra parte, queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 23 febbraio 2018, n. 4485) hanno già chiarito che la controversia oggetto del disposto normativo dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui si riferisce il citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali”*.

(11)

La Cassazione penale boccia i provvedimenti giurisdizionali redatti con moduli prestampati

[Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 4 ottobre 2018, n. 47834](#)

Precisa la Sezione che *“che la motivazione resa dalla Corte torinese si sostanzia in un modello prestampato, il cui contenuto è, nella quasi totalità (e con la sola eccezione delle 5 righe conclusive), adattabile a una quantità indiscriminata di ipotesi e oltretutto non corrispondente ai motivi d'appello rassegnati dall'odierno ricorrente: esso si pone in sostanza ai limiti della nozione di motivazione apparente (e, dunque, inesistente), che come noto è ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (per tutte vds. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100).”*

Sul medesimo argomento si segnala Cass. civ., sez. un. civ., 16 gennaio 2015, n. 642 che ha formulato il seguente principio di diritto *“Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione,*

possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti”.

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione “In evidenza” della Home page del sito istituzionale, ad eccezione delle n. 12 e 13 redatte a cura dell’Ufficio Studi.**

(12)

Alla Plenaria la questione della mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale nel regime del d. lgs. n. 50 del 2016

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza, 25 ottobre 2018, n. 6069 – Pres. FF. Giovagnoli, Est. Rotondano](#)

Vanno rimesse alla Adunanza plenaria le seguenti questioni:

1) se, per le gare bandite nella vigenza del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri.

2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la *lex specialis* richiami espressamente l’obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza.

**Si segnala che l’ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell’Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

(13)

Il T.r.g.a. di Trento solleva la questione di legittimità costituzionale concernente la situazione dello straniero, discendente in linea diretta da persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 e poi emigrate all’estero, il quale, secondo l’attuale sistema normativo, può bensì ottenere la



cittadinanza per *ius sanguinis* secondo la normativa di particolare favore di cui alla legge n. 379 del 2000 ma, allo stesso tempo, in attesa di ottenere tale cittadinanza, non può essere autorizzato a lavorare in Italia pur se in possesso del permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza”.

[Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 211 – Pres. ed Est. Vigotti](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, con riferimento alla situazione di quei soggetti che, per essere discendenti di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all'estero, possono ottenere la cittadinanza ai sensi della normativa speciale di cui alla menzionata legge n. 379 del 2000, senza che tale riconoscimento risulti subordinato al possesso di un titolo di soggiorno, e che, tuttavia, proprio perché privi di un permesso di soggiorno (diverso da quello per “attesa cittadinanza” di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999 che non è convertibile in permesso per lavoro), non possono svolgere attività lavorativa nell'attesa di ottenere la cittadinanza italiana.

**Si segnala che la sentenza è stata oggetto di trattazione con la [News US 23 ottobre 2018](#).**

(14)

Acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

[Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento 19 ottobre 2018, n. 228 – Pres. Vigotti, Est. Polidori](#)

E' legittimo il provvedimento teso all'espropriazione ex art. 90, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per l'acquisizione in proprietà di un'area già in possesso della società di telefonia mobile, anche nel caso in cui l'impianto sia già stato realizzato e il contratto di locazione sia in corso, dato che l'interesse presidiato dalla norma consiste nella garanzia di stabilità dell'impianto stesso e nella certezza e produttività dell'investimento necessario alla sua realizzazione.

Ha chiarito il Tar che il terzo comma dell'art. 90 dispone che “*Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti*”. Un'interpretazione

letterale potrebbe indurre a ritenere che, essendo la procedura funzionale alla “*acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti*”, esulino dal suo ambito di applicazione le procedure finalizzate all’acquisizione di immobili su cui insistono impianti già realizzati.

Tuttavia tale interpretazione - oltre ad essere stata smentita, seppur implicitamente, dalla giurisprudenza ([T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, n. 8267 del 2012](#)) - porta a conseguenze per vero inaccettabili. Emblematico è il caso in cui il gestore per realizzare l’impianto abbia stipulato di un contratto di locazione, alla scadenza del quale il proprietario dell’immobile si mostri indisponibile a rinnovarlo, e non vi siano soluzioni alternative (ivi comprese le forme di coubicazione di cui all’art. 89, d.lgs. n. 259 del 2003). Oppure si pensi alla fattispecie all’esame del Tar, nella quale la società di telefoni per acquisire coattivamente l’area di cui trattasi utilizzando, come le è consentito, la procedura espropriativa dovrebbe rimuovere l’impianto per poi richiedere l’autorizzazione a reinstallarlo sul medesimo sito. In definitiva un’interpretazione costituzionalmente orientata (con riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.) della disposizione in esame induce a ritenere che la stessa si applichi anche nel caso in cui si renda necessario acquisire un immobile su cui insista un impianto già realizzato.

(15)

Stabilizzazioni di dipendenti assunti con tipologie di contratto flessibile

[Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III bis, 19 ottobre 2018, n. 10158 - Pres. Savoia, Est. Graziano](#)

La procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non è limitata ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ma va estesa anche alle tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui al comma 2 del cit. art. 20, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca.

Ha chiarito il T.a.r. che l’art. 20, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è consonante con il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece sulla base di un contratto di assegno di ricerca, il quale in realtà configura comunque una prestazione d’opera contrassegnata da elementi di subordinazione, dalla continuità ed esclusività delle prestazioni e dall’impiego di mezzi ed attrezzature nella disponibilità del datore di lavoro nonché nella natura fissa della retribuzione, corrisposta oltretutto a cadenza determinate, solitamente mensili e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo di questi. Indici tutti che la giurisprudenza ha sempre richiesto onde qualificare un rapporto asseritamente autonomo o di collaborazione, come invece celante una sostanziale subordinazione.

## Normativa ed altre novità di interesse

(16)

### [DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119](#)

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (GU n.247 del 23-10-2018 )

Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018

(17)

### [ANAC - DELIBERA 4 luglio 2018](#)

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803). (GU Serie Generale n.241 del 16-10-2018)

**Si comunica che, a partire dalla prossima pubblicazione, la data di invio della News letter settimanale sarà spostata dal venerdì al lunedì.**